

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

VI. Esecuzione della legge
6. Disposizioni penali
Art. 62 Codice penale e perseguimento penale

LL**Art. 62**

Articolo 62

Codice penale e perseguimento penale

¹ Sono riservate le disposizioni speciali del Codice penale svizzero.

² Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Capoverso 1

Un'infrazione alla legge sul lavoro può anche avere come conseguenza una violazione del Codice penale. Ciò avviene, ad esempio, in caso di lesioni corporali, omicidio, esposizione a pericolo della vita altrui, rimozione o omissione di apparecchi protettivi o scoppio di incendi. Le disposizioni del Codice penale rimangono riservate anche qualora il datore di lavoro si sia reso colpevole di tali infrazioni in base alla legge sul lavoro. In un caso del genere si applicano le norme sul concorso di reati, che sono applicate dalle competenti autorità.

Capoverso 2

Il presente capoverso dichiara i Cantoni competenti per il perseguimento penale. Ciò non significa che le autorità cantonali di esecuzione della legge sul lavoro possono comminare tutte le pene previste agli articoli 59–61 LL. La relativa competenza è attribuita alle autorità preposte al perseguimento penale secondo le disposizioni di procedura penale. La procedura amministrativa secondo gli articoli 51–53 LL e la procedura penale sono indipendenti fra di loro. L'autorità cantonale di esecuzione della legge sul lavoro può segnalare un'infrazione all'autorità penale e proseguire la procedura amministrativa nei confronti dei contravventori. La denuncia alla competente autorità penale per infrazione alla legge sul lavoro non deve necessariamente essere presentata dall'autorità cantonale di esecuzione della legge sul lavoro. L'infrazione può essere segnalata direttamente all'autorità penale anche da un privato.